Sent. n. 152/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS Presidente

Dott. Tommaso PARISI Consigliere relatore

Dott. Valeria MISTRETTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26416** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro la SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA P.M., con sede in Castiadas (SU), Località Sa Pibera snc, P.IVA 03161850924, in persona del legale rappresentante "pro tempore" MURTAS Barbara, e nei confronti di MURTAS Barbara, nata a Cagliari il 06.06.1972 (MRTBBR72H46B354O), in proprio, entrambe rappresentate e difese dall'Avvocato Antonio GAIA (GAINTN66S10I448T), presso il cui studio sito in Cagliari, Via Pietro Cavaro, nr. 23, hanno eletto domicilio (P.E.C. avv.antoniogaia@legalmail.it);

Uditi, nella pubblica Udienza del 15 1uglio 2026, con l'assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Annalisa LOMBARDINI, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Dott. Dario PROVVIDERA, e l'Avvocato Antonio GAIA, legale delle convenute;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

In data 07.05.2024 perveniva alla Procura Regionale attrice la notizia della richiesta di rinvio a giudizio del 03.05.2024 da parte dell'Ufficio di Roma della Procura Europea, a carico della nominata MURTAS Barbara e della Società semplice agricola P.M., in relazione al reato di cui agli articoli 81 e 640 bis del C.P., per avere falsamente attestato, nelle domande per l'attribuzione dei finanziamenti a valere sui fondi F.E.A.G.A. e F.E.A.S.R. presentate all'Agenzia per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura (di seguito A.G.E.A.), relativamente alle campagne 2019 e 2020, ed all'Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura (di seguito A.R.G.E.A.), con riferimento alle campagne 2021 e 2022, di avere la proprietà di alcuni terreni siti nel territorio del Comune di Muravera (SU), identificati catastalmente nell'atto di citazione in relazione a venti particelle e con una superficie complessiva di ettari 204,42, nonostante avessero perso ogni diritto sui cespiti in parola a partire dal 25.02.2019, data in cui il Notaio Ester Giordano di Roma, con la procedura di cui all'articolo 13, comma 4 bis, del D.L. nr. 193 del 2016, registrava l'atto del 12.02.2019 che attestava la risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà stipulato in data 22.01.2009 con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (di seguito anche ISMEA), per effetto del mancato pagamento consecutivo di oltre due rate del prezzo.

Secondo l'ipotesi accusatoria propugnata dall'Ufficio Requirente le convenute si sarebbero quindi avvalse della falsa dichiarazione circa la

disponibilità dei suddetti terreni, per i quali, tuttavia, non disponevano di alcun valido titolo giuridico che ne legittimasse l'uso, così inducendo in errore gli Organismi pagatori, che, a seguito delle istanze presentate nel menzionato arco temporale, concedevano finanziamenti per una somma totale ammontante ad Euro 116.739,15, di cui Euro 53.341,45 effettivamente erogati; al riguardo, il Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Cagliari ha trasmesso il 07.11.2024 al Pubblico Ministero contabile la segnalazione contenente gli esiti degli accertamenti di P.G. svolti dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Roma, dai quali è scaturita la richiesta di rinvio a giudizio della Procura Europea a carico dei menzionati soggetti. I capillari accertamenti esperiti dai militari dell'Arma hanno permesso di appurare, infatti, alla luce della prospettazione attorea, che la predetta MURTAS, allo scopo di dimostrare il possesso dei titoli legali necessari per poter ottenere le suddette provvidenze pubbliche, per le campagne inerenti agli anni dal 2019 al 2022, ha intenzionalmente rappresentato una situazione artefatta, attraverso false dichiarazioni rese nelle richieste di finanziamento attestanti una non veritiera titolarità di aree agricole, cagionando di conseguenza un pregiudizio patrimoniale agli Enti pagatori, posto che il citato atto di vendita dei terreni con la formula del patto di riservato dominio ex articolo 1523 del C.C., riguardava cespiti già rientrati, in realtà, alla data di presentazione delle richieste di sovvenzione, nella proprietà dell'ISMEA per mancato pagamento di più rate di ammortamento intestate alla suddetta assegnataria, in applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del C.C. esplicitata nel prefato negozio giuridico; la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio ha determinato, in base alla tesi propugnata

dalla Procura Regionale, la caducazione del titolo legittimante la conduzione di tutti i menzionati terreni, per cui l'inserimento dei 204,42 ettari nelle istanze per la concessione dei menzionati contributi agricoli presentate dall'odierna convenuta risulta del tutto illegittimo e non idoneo a giustificare la percezione delle provvidenze pubbliche in rassegna, considerato che i terreni di proprietà dell'ISMEA costituiscono una percentuale pressoché totale dell'intera dotazione aziendale dichiarata, pari a 213,74 ettari. Al riguardo, parte pubblica ha precisato che l'impresa agricola era certamente a conoscenza della risoluzione del contratto sin dal 2019, in quanto aveva provato a raggiungere una riconciliazione, come risulta dalla email trasmessa dal marito della convenuta al suddetto Istituto in data 05.12.2019, nella quale si esprimeva la volontà di sanare la posizione debitoria mediante il riscatto dei cespiti, cui sono seguiti ulteriori contatti rimasti tuttavia infruttuosi; fallito il tentativo di accordo, l'ISMEA ha avviato la procedura giudiziale per il rilascio dei terreni in rassegna, notificando il primo atto di precetto l'11.06.2022, seguito da altri due atti in rinnovazione che sono stati notificati, rispettivamente, il 07.12.2022 ed il 04.12.2023.

In funzione della ricostruzione sostenuta da parte pubblica, alla luce dell'articolata normativa comunitaria sedimentatasi nel corso del tempo che disciplina l'attribuzione di aiuti nell'ambito della PAC a valere sui fondi F.E.A.G.A. e F.E.A.S.R., l'effettiva titolarità dei terreni nei termini comunicati nelle domande di contribuzione dal richiedente rappresenta la condizione ineludibile di legittimo accesso ai contributi in esame; il principio di autoresponsabilità che governa le procedure amministrative in rassegna determina che il beneficiario delle sovvenzioni debba rispondere delle

conseguenze pregiudizievoli individuate dalla legislazione in parola, rivenienti dalla condotta afferente all'indicazione di dati non veritieri in ordine al possesso dei cespiti in rassegna. La predetta imprenditrice agricola, avendo attestato falsamente la titolarità del diritto di proprietà sulle aree sopra identificate, è tenuta, in funzione di quanto evidenziato dal Pubblico Ministero contabile nell'atto introduttivo, alla restituzione di tutti i plurimi finanziamenti ricevuti per le campagne dal 2019 al 2022, pari all'importo complessivo di Euro 116.739,15, di cui una parte effettivamente accreditata sul c/c acceso presso il Banco di Sardegna, filiale di Muravera, e la restante quota recuperata a monte per saldare i debiti che la beneficiaria aveva in essere nei confronti dell'erario a mente dell'articolo 48 bis del D.P.R. nr. 602 del 1973.

Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria contabile, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico della predetta MURTAS Barbara, in proprio e quale legale rappresentante della Società semplice agricola P.M., per il danno patrimoniale cagionato con la propria condotta antigiuridica all'A.G.E.A. ed all'A.R.G.E.A., ha emesso nei suoi confronti l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67 del Decreto Legislativo nr. 174 del 2016, notificato il 23.05.2025. Con riferimento alla contestazione di danno la convenuta ha depositato deduzioni scritte, chiedendo che venisse disposta anche l'audizione personale ritualmente esperita in data 23.07.2025. Le argomentazioni difensive prospettate nella fase preprocessuale dalla presunta responsabile, tuttavia, non sono state ritenute idonee a superare i motivi dell'addebito.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 24.11.2025, con cui veniva contestato ai menzionati soggetti, in solido tra loro a titolo di dolo ed avendo conseguito un illecito arricchimento, un nocumento erariale di importo pari ad Euro 116.739,15, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

In previsione dell'Udienza di discussione la convenuta MURTAS, in proprio e quale legale rappresentante della Società semplice agricola P.M., si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 22.06.2026, conferendo la rappresentanza all'Avvocato Antonio GAIA. Nel libello difensivo il patrocinatore, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, ha evidenziato che nella fattispecie in esame risulta insussistente lo stesso danno erariale reclamato da parte pubblica, in quanto nel periodo oggetto di contestazione, dal 2019 al 2022, il contratto con ISMEA del 2009 era pienamente efficace e non era stato risolto, per cui l'impresa agricola si trovava nel legittimo possesso dei terreni, che la CTP del Dott. Serafino Casula del 02.04.2026, allegata alla comparsa, ha attestato che la compagine in parola conduceva effettivamente e con continuità i suddetti cespiti svolgendo attività agricola, che il titolo di conduzione era giuridicamente idoneo ai fini della concessione dei contributi di matrice comunitaria, che la risoluzione del contratto non può in alcun modo retroagire sui periodi precedenti, a tenore dell'articolo 1458 del C.C., che difetta il requisito soggettivo del dolo ma anche quello della colpa grave così come tipizzata dalla recente novella riveniente dalla Legge nr. 1 del 2026, atteso che la nominata MURTAS ha presentato le istanze di contribuzione in

perfetta buona fede, poiché l'affidamento riposto dalla società sulla stabilità del rapporto con ISMEA, Ente pubblico istituzionalmente preposto proprio al sostegno dell'agricoltura, era innegabile e qualificato, che le sovvenzioni percepite sono state comunque utilizzate esclusivamente per le finalità previste dalla cornice normativa di riferimento, circostanza confermata nella descritta relazione tecnica di parte, che risulta del tutto carente l'istruttoria svolta dalla Procura Regionale che non ha addotto concreti e decisivi elementi di prova, che ricorre la violazione del principio del contraddittorio atteso che l'Ufficio Requirente non ha tenuto conto delle articolate controdeduzioni depositate a seguito dell'invito a dedurre, e che, infine, occorre in ogni caso applicare l'abbattimento sul supposto pregiudizio accertato sino al 30% del medesimo.

Nel corso del suo intervento il rappresentante della Procura Regionale ha richiamato la citazione introduttiva e le sue conclusioni, evidenziando che il contratto si è risolto in data 12.02.2019, circostanza che la convenuta non poteva certo ignorare, che lo svolgimento dell'attività agricola nel periodo dal 2019 al 2022 attestato dalla CTP ha riguardato terreni detenuti in modo illegittimo, che non ricorre la buona fede della prefata MURTAS invocata dalla difesa, che la medesima non aveva un valido titolo giuridico per la corresponsione dei contributi, e che, infine, nel libello introduttivo sono state confutate tutte le argomentazioni formulate nelle controdeduzioni seguite all'invito a dedurre.

L'Avvocato GAIA, nel richiamare integralmente il contenuto della comparsa, ha precisato che la propria assistita vantava nel periodo interessato un valido e legittimo titolo giuridico per l'attribuzione dei contributi,

rappresentato dal possesso dei terreni di proprietà dell'ISMEA, atteso che il verbale di rilascio dei cespiti risale al 28.01.2025.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria è fondata e merita integrale accoglimento.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dalla convenuta all'A.G.E.A. ed all'A.R.G.E.A., secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, in relazione agli aiuti economici concessi alla suddetta imprenditrice agricola nelle campagne dal 2019 al 2022, in diretta connessione con la condotta illecita perpetrata dalla medesima mediante l'utilizzo di dichiarazioni non veritiere, attestanti falsamente la disponibilità legale dei terreni sopra descritti.

In via pregiudiziale, l'eccezione della difesa concernente la presunta violazione del principio del contraddittorio, atteso che l'Ufficio Requirente non ha tenuto conto delle articolate controdeduzioni depositate a seguito dell'invito a dedurre, non supera la soglia della manifesta infondatezza e deve essere disattesa, tenuto conto che, per un verso, il citato invito è stato definito (Sezioni Riunite, Sentenze nr. 7/QM/1998 e nr. 14/QM/1998) atto procedimentale pre-processuale che assolve alla duplice funzione di consentire all'invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio e di garantire, nel contempo, la massima possibile completezza istruttoria, le esigenze di giustizia e di economia processuale, per cui il Procuratore Regionale, soggiungono le prefate Decisioni, non è obbligato a motivare, nell'atto di citazione, le ragioni per le quali egli abbia,

eventualmente anche in “toto”, disatteso le deduzioni fornite in risposta all’invito a dedurre, atto che non determina l’insorgere di un improprio contraddittorio pre-processuale che verrebbe a travalicare la funzione istituzionale di acquisizione degli elementi probatori da sottoporre poi alla valutazione del Giudice, potendo l’esame valutativo delle deduzioni dell’invitato essere espresso dal Pubblico Ministero contabile in modo sintetico od essere persino implicito, per altro verso, l’Ufficio Requirente nel libello introduttivo ha comunque puntualmente e meticolosamente confutato tutte le argomentazioni formulate nelle controdeduzioni della suddetta MURTAS seguite all’invito a dedurre.

Passando quindi al merito della contestazione formulata a carico della convenuta, questi Giudici ritengono completamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall’Ufficio Requirente nell’atto di citazione, idonea a confutare le molteplici censure formulate dalla difesa della citata MURTAS, in conseguenza della perdita di titolarità dei terreni in questione già a partire dal 2019, per effetto della clausola risolutiva espressa invocata tempestivamente da ISMEA a fronte del mancato pagamento delle rate, che comporta la risoluzione contrattuale automatica di diritto, senza la necessità alcuna di una pronuncia del Giudice ordinario avente effetto costitutivo tra le parti, posto che il provvedimento giudiziale ha natura meramente dichiarativa (ex multis, Cassazione, nr. 17603 del 2018, Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna, Sentenza nr. 51 del 2022, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenze nnrr. 119 e 129 del 2025); in ogni caso, la presenza dei necessari presupposti afferenti alla descritta caducazione della vendita immobiliare, sin dal 2019, trova il suo diretto fondamento nel concreto esercizio di tale diritto

potestativo riconosciuto in capo al prefato Istituto, a mente dell'articolo 1456 del C.C., il cui secondo comma stabilisce in maniera eloquente ed inequivocabile che, una volta sollecitata a richiesta la relativa clausola, "la risoluzione si verifica di diritto". Del resto, preme sottolineare che l'impresa agricola in rassegna era certamente a conoscenza della risoluzione del contratto nel 2019, in quanto emerge dagli atti di causa che la stessa aveva provato a raggiungere una riconciliazione, come risulta dalla email trasmessa dal marito della convenuta al suddetto Istituto in data 05.12.2019, nella quale si esprimeva la volontà di sanare la posizione debitoria mediante il riscatto dei cespiti, cui sono seguiti ulteriori contatti rimasti tuttavia infruttuosi; fallito il tentativo di accordo, l'ISMEA ha avviato la procedura giudiziale per il rilascio dei terreni in rassegna, notificando il primo atto di precetto l'11.06.2022, seguito da altri due atti in rinnovazione che sono stati notificati, rispettivamente, il 07.12.2022 ed il 04.12.2023. In tale ottica, l'ulteriore deduzione sollevata dal legale della convenuta durante il dibattimento, secondo la quale la propria assistita vantava in ogni caso nel periodo interessato un valido e legittimo titolo giuridico per l'attribuzione dei contributi, rappresentato dal possesso dei terreni di proprietà dell'ISMEA, atteso che il verbale di rilascio dei cespiti risale al 28.01.2025, per quanto suggestiva, non merita l'adesione della Sezione, posto che, da un lato, non si trattava di legittimo possesso, difettando chiaramente l'elemento soggettivo identificato dall'imprescindibile "animus possidendi" per i motivi sopra enucleati, ma semmai di una mera detenzione delle aree agricole ormai oggetto del diritto reale spettante unicamente al menzionato Istituto, dall'altro, quest'ultimo non è mai rimasto acquiescente e non ha mai tollerato

la suddetta detenzione di fatto in quanto palesemente "sine titulo", considerato che la procedura giudiziale per il rilascio dei terreni in rassegna è stata avviata tempestivamente con la notifica di un primo atto di precetto l'11.06.2022, seguito da altri due atti in rinnovazione che sono stati notificati, rispettivamente, il 07.12.2022 ed il 04.12.2023, a nulla rilevando, di conseguenza, la circostanza enfatizzata dal patrocinatore secondo cui il rilascio materiale dei cespiti è avvenuto soltanto il 28.01.2025, evenienza del tutto insignificante nella fattispecie in esame.

Muovendo dal presupposto circa il difetto di un titolo valido ed efficace di conduzione dei suddetti terreni in agro di Muravera da parte della suddetta MURTAS, coglie pienamente nel segno la richiesta risarcitoria rivendicata dalla Procura Regionale nell'atto introduttivo, per due ordini di motivi tra loro complementari. In primo luogo, per le domande di aiuto relative ai periodi di erogazione del premio successivi all'01.01.2015, il Regolamento (CE) nr. 640/2014 prevede, tra l'altro, all'articolo 19, che se la differenza tra la superficie dichiarata e quella rideterminata è superiore al 20%, parametro indubbiamente superato nel caso specifico, non è concesso alcun contributo, ed all'articolo 35, che qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Oltre alle menzionate fonti di conio comunitario, nella fattispecie in esame sono applicabili anche le minuziose e rigorose disposizioni rivenienti dalle diverse circolari emanate nel corso del tempo da A.G.E.A., quali la nr. 35 del 24.04.2001, la nr. 23 del 24.04.2003, la nr. 210 del 20.04.2005, la nr. 49 del 04.11.2009 e, da ultimo, la nr. 679 del 25.11.2011, cui evidentemente

ciascuna impresa agricola deve integralmente sottostare laddove decida di presentare una domanda di aiuto economico, nell'ambito delle quali l'Organismo pagatore ha precisato in modo incontrovertibile e senza incertezze che l'effettiva titolarità giuridica dei terreni, nei termini comunicati nelle istanze di contribuzione, a prescindere dalla conduzione di fatto delle aree che costituisce un elemento del tutto irrilevante, rappresenta la condizione ineludibile per l'accesso legittimo alle sovvenzioni in esame. Emerge con chiarezza, pertanto, che l'erogazione dei contributi è condizionata alla sussistenza di un valido titolo, da documentarsi con le forme previste, e con tutte le conseguenze di cui all'articolo 75 del D.P.R. nr. 445 del 2000 qualora lo stesso sia provato attraverso l'autocertificazione, che attribuisca legittimamente al richiedente la disponibilità della superficie calcolata ai fini della liquidazione delle sovvenzioni. Alla base di tale complesso dato legislativo e regolamentare, vi è, infatti, l'esigenza precipua di attribuire le risorse soltanto a coloro che realmente sono i destinatari delle politiche comunitarie di sostegno all'agricoltura perché in possesso dei requisiti, impedendo che allevatori e/o agricoltori possano abusivamente sfruttare terreni altrui, al fine di eludere la normativa comunitaria di settore ed incamerare vantaggi indebiti (ex multis Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr. 194 del 2022). In altre parole, occorre tutelare e salvaguardare l'interesse correlato all'esigenza di garantire sia la libera formazione della volontà della Pubblica Amministrazione, interna o europea, nella gestione delle procedure di concessione o erogazione delle risorse economiche pubbliche, sia, al contempo, la loro corretta allocazione, in modo da prevenirne la loro illegittima attribuzione e l'indebito conseguimento,

sanzionando l'obbligo di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto che richiede la sovvenzione (ex multis Cassazione penale, nr. 6641 del 2009 e nr. 9060 del 2022, SS.UU. penali, nr. 11969 del 2025).

In definitiva, la menzionata MURTAS, avendo falsamente attestato la titolarità del diritto di godimento dei descritti terreni inseriti nelle richieste di contribuzione, in realtà assolutamente inesistente alla luce dell'attivazione della clausola risolutiva espressa da parte di ISMEA, è tenuta alla restituzione dell'intero beneficio ricevuto. In tale prospettiva, giova precisare che, trattandosi di sovvenzioni di natura pubblica, è corretto ritenere che sia la parte convenuta, che ha chiesto l'attribuzione delle risorse, a dover dare completa e capillare dimostrazione, in presenza di dubbi ed incertezze, della effettiva ed integrale sussistenza degli ineludibili fattori genetici su cui si fonda l'elargizione ottenuta, al fine di confermare i dati esplicitati nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. nr. 445 del 2000 ed inserita nelle varie domande di finanziamento; nel caso specifico, tale necessario riscontro non è stato fornito dalla nominata MURTAS, con il precipitato che risulta integrato un vizio genetico e strutturale il quale ha irrimediabilmente contaminato ed alterato, con valutazione "ex ante", sin dall'origine ed ancor prima del conferimento del contributo, quelle specifiche condizioni legittimanti poste dall'Amministrazione allo scopo di tutelare e salvaguardare in via preventiva il superiore interesse generale.

Anche l'ulteriore eccezione sollevata dal legale della convenuta nella memoria di costituzione, secondo la quale le sovvenzioni percepite sono state comunque utilizzate esclusivamente per le finalità previste dalla cornice normativa di riferimento, non sollecita il favorevole scrutinio del Collegio e

deve essere disattesa. In siffatta prospettiva, occorre ribadire che nessuna rilevanza può essere attribuita all'effettiva realizzazione del programma oggetto del finanziamento, in diretta connessione con il raggiungimento dello scopo insito nel medesimo, atteso che tale circostanza certamente non esclude la responsabilità della convenuta; a tal proposito, preme rammentare che la giurisprudenza contabile è pacifica nell'affermare che, in ipotesi di pubbliche contribuzioni per la realizzazione di iniziative imprenditoriali, si configura come illecita la percezione di risorse pubbliche a fronte di dichiarazioni mendaci e non veritiere, anche laddove il percipiente abbia comunque provveduto alla realizzazione degli interventi oggetto del finanziamento. In tali casi, infatti, l'erogazione deve intendersi indebitamente corrisposta, a nulla rilevando l'esecuzione del progetto; proprio in quanto trattasi di un contributo, infatti, l'erogazione pubblica presuppone in modo ineludibile la realtà e l'effettività delle dichiarazioni che certificano il possesso dei necessari presupposti per usufruire dei contributi, tanto che, se le attestazioni si rivelano totalmente o parzialmente false, viene meno in radice la ragione stessa della provvidenza concessa, stante la palese violazione delle regole preordinate alle finalità di pubblico interesse stabilite dal legislatore con la specifica sovvenzione (ex multis I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 214 del 2024, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 58 del 2017, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenze nr. 398 del 2021, nr. 2 e nr. 167 del 2022, nr. 129 del 2025).

Il requisito soggettivo del dolo in capo alla predetta convenuta si presenta manifesto, tenendo conto che la medesima ha posto in essere una condotta, in modo consapevole e volontario, orientata scientemente ad un'azione illecita

tradottasi nell'induzione in errore degli Organismi pagatori per l'indebito conseguimento delle provvidenze economiche in oggetto, stante la consapevole e strumentale reticenza serbata nelle comunicazioni fornite all'Amministrazione nonostante l'indubbia conoscenza dell'intervenuta perdita del titolo giuridico per l'accesso dei contributi a decorrere dal 25.02.2019, in seguito alla decisione dell'Istituto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo1456 del C.C.; in tale visuale, preme mettere l'accento sulla circostanza, la quale corrobora la chiara colpevolezza della suddetta imprenditrice, che l'ISMEA ha esercitato formalmente il proprio diritto potestativo, dando mandato al Notaio Ester Giordano di Roma, con la procedura di cui all'articolo 13, comma 4 bis, del D.L. nr. 193 del 2016, di registrare l'atto del 12.02.2019 che attestava la risoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà stipulato in data 22.01.2009 con l'ISMEA, per effetto del mancato pagamento consecutivo di oltre due rate del prezzo, considerato che questo atto costituisce titolo esecutivo. Ne discende, quale immediato corollario, che la prefata MURTAS era sicuramente a conoscenza della perdita irreversibile della titolarità giuridica dei cespiti sin dal 25.02.2019, ma nonostante ciò li ha inseriti comunque nelle molteplici domande di finanziamento pur di ottenere vantaggi personali indebiti. In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, appare indiscutibile nel comportamento tenuto dalla convenuta la sussistenza del dolo penalistico intenzionale fondato sulla diretta volontà dell'evento dannoso.

Pacifico anche il nesso eziologico, residua alla delibazione della Sezione la sola quantificazione del danno cagionato dalla convenuta. In tale direzione, questi Giudici reputano assolutamente condivisibile e corretta la puntuale

ricostruzione della situazione finanziaria dedotta dalla Procura Regionale in citazione, in virtù dei precisi ed analitici dati contabili forniti dagli Organismi pagatori e concernenti l'accreditamento delle somme a beneficio della prefata società semplice agricola, con riferimento alle campagne dal 2019 al 2022; ne deriva che il pregiudizio patrimoniale di cui devono rispondere le convenute, in solido tra loro a mente dell'articolo 1, comma 1-quinquies, della Legge nr. 20 del 1994, ammonta complessivamente ad Euro 116.739,15, di cui Euro 83.970,24 da versare a beneficio di A.G.E.A. ed Euro 32.768,91 a favore di A.R.G.E.A..

La presenza nella presente fattispecie sia del dolo che dell'illecito arricchimento esclude in radice l'abbattimento al 30% del pregiudizio invocato dalla difesa.

Per tutto quanto precede, il Collegio condanna le convenute SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA P.M., in persona del legale rappresentante "pro tempore" Barbara MURTAS, e Barbara MURTAS, in proprio, a titolo di dolo ed in solido tra loro, al pagamento in favore dell'A.G.E.A. per Euro 83.970,24 e dell'A.R.G.E.A. per Euro 32.768,91, oltre alla rivalutazione monetaria per entrambe le somme dal momento di consumazione del danno, identificato nella presente fattispecie alla data del 29.06.2023 in cui è avvenuto l'ultimo pagamento, sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza delle convenute e vanno liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

la SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA P.M., in persona del legale rappresentante "pro tempore" Barbara MURTAS, e Barbara MURTAS, in proprio, a titolo di dolo ed in solido tra loro, al pagamento in favore dell'A.G.E.A. per Euro 83.970,24 e dell'A.R.G.E.A. per Euro 32.768,91, oltre alla rivalutazione monetaria per entrambe le somme dal momento di consumazione del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 265,89, seguono la soccombenza delle convenute e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 15 luglio 2026.

Il Giudice Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente T. PARISI) — (f.to digitalmente D. CABRAS)

Depositata in Segreteria il 08.10.2026

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. CARRUS)